TRATTATO ITALO-VENEZUELANO DI ESTRADIZIONE FIRMATO A CARACAS IL 23 AGOSTO 1930

Art. 9

L'estradizione sara' accordata in base ad una sentenza di condanna o ad un mandato di cattura o a qualsiasi altro atto equivalente al mandato, che dovra' indicare la natura e la gravita' del fatto, e le disposizioni della legge penale applicate od applicabili.

I documenti predetti saranno rimessi in originale, o in copia autentica, nelle forme prescritte dalle leggi dello Stato richiedente, insieme con una copia del testo delle leggi applicate od applicabili, e, possibilmente, con i contrassegni fisionomici del soggetto reclamato, e con qualsiasi altra indicazione atta ad accertare la sua identita'.

La domanda e i documenti saranno redatti nella lingua dello Stato richiedente.

L'estradizione si effettuera' secondo le leggi dello Stato richiesto.

Versione in vigore dal 25 maggio 1931, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattato italo-venezuelano di estradizione firmato a Caracas il 23 agosto 1930
Estremi	Legge 9 maggio 1931, n. 517
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 20 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattato-italo-venezuelano-di-estradizione-firmato-a-caracas-il-23/art-9

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it